

Norme & Tributi

Lo spesometro «recupera» i dati a cavallo tra 2017 e 2018

ADEMPIMENTI

Lunedì 1° ottobre il termine. Sanzioni da 2 euro a fattura per il mancato invio

**Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni**

Lunedì 1° ottobre scade il termine (originariamente previsto il 30 settembre, che però è domenica) per l'invio dello spesometro del primo semestre 2018; una particolare attenzione merita il caso di operazioni comunicate nell'ultimo periodo del 2017 per le quali è pervenuta la segnalazione di irregolarità e la regolarizzazione è avvenuta nel 2018. Queste operazioni devono essere comprese nella prossima comunicazione correlando eventualmente quella del 2017.

I dati da trasmettere sono quelli del primo semestre 2018, oppure, quelli del secondo trimestre per i contribuenti che hanno trasmesso entro maggio i dati del primo trimestre.

La cadenza per la trasmissione

Lo spesometro è un adempimento che nasce con cadenza trimestrale; l'articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dal Dl 193/2016, prevede infatti l'obbligo di invio dei dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre con eccezione del secondo trimestre la cui scadenza è prevista per il 16 settembre invece del 31 agosto. Il termine del 16 settembre è stato poi spostato al 30 settembre dalla legge di Bilancio (205/2017).

La cadenza semestrale era stata prevista inizialmente solo per il primo anno. Tuttavia, sono intervenute due norme in merito: prima il Dl 148/2017 che ha previsto la possibilità per i contribuenti di scegliere tra l'invio trimestrale e quello semestrale; poi il Decreto dignità che, confermando la cadenza semestrale facoltativa,

ha fissato la scadenza del 28 febbraio 2019 per il terzo trimestre 2018.

Le regole per la compilazione

Il Dl 148/2017 ha previsto alcune semplificazioni sui dati da comunicare che ora sono limitati alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o codice fiscale se privati consumatori), la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'imposta e l'aliquota Iva applicata oppure la tipologia della operazione in caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Dal 1° gennaio 2018, il decreto dignità (Dl 87/2018) ha poi previsto l'esonero dall'obbligo di comunicazione per gli agricoltori in regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972.

Trasmissione e correzioni

Il file dovrà essere trasmesso telematicamente all'agenzia delle Entrate, attraverso: l'utilizzo della funzione di trasmissione delle Comunicazioni Dati Fatture disponibile nell'interfaccia "Fatture e Corrispettivi"; uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica; l'accreditamento di un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.

L'obbligo di comunicazione si considera adempito se dalla ricevuta risulta l'accettazione del file, ancorché con segnalazioni. Per evitare errori, si consiglia anche di verificare le segnalazioni già ricevute per il precedente invio. Se dalla trasmissione emergono errori commessi nel precedente invio, è possibile ancora sanare i dati con il ravvedimento operoso.

Le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Dlgs 471/1997: sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa/errata, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, che si dimezza se la violazione viene sanata entro 15 giorni dopo la scadenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le verifiche finali prima dell'invio dello spesometro

| | |
|--|--|
| Soggetti esonerati | Esclusi i contribuenti minori che applicano il regime forfetario (Commi 54/89, legge 190/2014) o quello dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011). Esclusi anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34 Dpr 633/1972) |
| Documenti da trasmettere | Fatture emesse; fatture ricevute e bollette doganali, registrate ex articolo 25 Dpr 633/1972, comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o dei minimi; note di variazione delle fatture |
| Dati da indicare | Partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o codice fiscale se si tratta di privati consumatori; data e numero della fattura; base imponibile; imposta e aliquota Iva applicata oppure tipologia dell'operazione in caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. |
| Fatture di importo inferiore a 300 euro | In caso di fatture sotto i 300 euro i soggetti possono trasmettere, invece delle singole fatture, i dati del documento ripiegativo, riportando numero e data del documento, partita Iva del soggetto che trasmette la comunicazione, base imponibile, aliquota Iva e imposta ovvero tipologia dell'operazione se manca l'iva |
| Operazioni Ue | Gli acquisti presso fornitori comunitari sono operazioni soggette a reverse charge e vanno comunicate con il codice N6; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso soggetti intracomunitari sono operazioni non imponibili e vanno trasmesse con il codice N3 |
| Prestazioni di servizi extra Ue | Sono considerate non soggette ad Iva e quindi vanno inserite nello spesometro con il codice N2; se invece il servizio è ricevuto da un soggetto extracomunitario si deve emettere autofattura e applicare l'iva in inversione contabile, pertanto occorre indicare il codice N6 |
| Cessioni/acquisti extra Ue di beni | La cessione si configura come esportazione non imponibile e va quindi indicata con il codice N3; l'acquisto, invece, comporta la registrazione della bolletta doganale compilando i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore extra comunitario |
| Bollette doganali | Viene concesso di valorizzare, all'interno della sezione "Cedente/Prestatore DTR" l'elemento informativo "IdFiscaleIVA", "IdPaese" con la stringa "OO" e l'elemento "IdFiscaleIVA", "IdCodice" con una sequenza di undici "9". |
| Autofattura | In caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto entro 4 mesi dall'operazione, il contribuente deve emettere un'autofattura. In questo caso, i dati relativi ai documenti emessi vanno trasmessi riportando l'imposta e senza indicazione della natura, come se fossero fatture ordinarie |
| Accettazione Scarto del file | L'obbligo di comunicazione dati fatture può dirsi adempito se, dalla ricevuta, risulta l'accettazione del file ancorché con segnalazioni. Pertanto, se il file trasmesso è scartato, l'obbligo non può dirsi adempito ma occorre effettuare un nuovo invio dell'intero file |

IN BREVE

PROFESSIONI Medici in agitazione sul rinnovo del contratto

I medici del servizio territoriale sono in «stato di agitazione» e si parla già di sciopero o più giorni di sciopero a ottobre. È di ieri la notizia che l'intersindacale medica ha abbandonato il tavolo contrattuale presso l'Aran per il rinnovo del Ccnl firmato al 2010; per garantire un aumento del 3,48% dello stipendio dei medici dirigenti, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, servono 500 milioni che, per ora, mancano all'appello, altri 60 milioni servono per l'indennità di esclusiva. Tagli alla sanità e blocco del turn over hanno creato una situazione quasi esplosiva, e la carenza di medici (negli ultimi anni si sono "persi" 15 mila medici) è destinata ad aumentare se non si effettuano subito interventi mirati, a cominciare dall'aumento delle borse per le specializzazioni. Alcune cifre danno l'idea della situazione: 15 mila medici "persi" negli ultimi anni - diventeranno 25 mila del 2023 - e 15 milioni di ore di straordinario non pagate ogni anno.

REVISORI LEGALI

Il Congresso dell'Inrl da oggi a Jesolo

Il secondo Congresso italo-europeo organizzato dall'Istituto nazionale dei revisori legali (Inrl) comincia oggi a Jesolo presso il Palatourismo del Lido. Tra i partecipanti il vice presidente del Parlamento Ue, Fabio Massimo Castaldo e il Presidente della Camera Roberto Fico. Una tre giorni dedicata a «La rappresentanza tributaria diritto dei revisori legali».

In comunione la casa acquistata con denaro di un genitore

CASSAZIONE

Irrilevante la mancanza di un atto pubblico nella donazione

Angelo Busani

L'appartamento acquistato da un coniuge esclusivamente utilizzando denaro derivante da una liberalità di un suo genitore, entra a far parte del regime di comunione legale dei beni (e, quindi, ne beneficia anche l'altro coniuge) anche se manchi un atto che rivesta la forma richiesta dalla legge (articolo 769 del codice civile) per la validità delle donazioni, e cioè l'atto pubblico stipulato alla presenza di due testimoni.

Infatti, effettuando un acquisto con denaro di proprietà personale di uno dei coniugi, in quanto derivante dal regalo di un genitore (articolo 179, lettera b) codice civile), il coniuge acquirente effettua una liberalità indiretta a favore dell'altro coniuge poiché la legge (l'articolo 177, lettera a) codice civile) dispone la sottoposizione di quell'acquisto al regime di comunione legale.

È quanto deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 19537 del 24 luglio 2018, giudicando il ricorso di un soggetto che, dopo aver acquistato un appartamento pagandone il prezzo con denaro messo a disposizione dalla madre, pretendeva che di tale acquisto non beneficiasse anche il suo coniuge (per effetto dell'operatività del regime di comunione legale dei beni) e, di conseguenza, pretendeva che fosse riconosciuta la sua esclusiva titolarità. L'argomento a sostegno di questa pretesa, non accolto, era che il coniuge dell'acquirente, non avendo concorso al pagamento del prezzo, né con denaro proprio né con denaro fornitogli da altri, avrebbe beneficiato di una do-

nazione effettuata senza il rispetto della forma che la legge richiede per effettuare una donazione.

La controversia oggetto del giudizio e la sentenza consentono di riflettere in merito a un caso assai frequente, vale a dire l'acquisto di un immobile da parte di un soggetto coniugato, il quale utilizza denaro che i suoi genitori gli mettono a disposizione. Se, dunque, l'acquirente non sia coniugato o se sia coniugato in regime di separazione dei beni, non si pongono problemi. Se invece l'acquirente sia coniugato in regime di comunione legale dei beni, si verificano due fenomeni:

- La provvista messa a disposizione dai genitori integra una donazione «indiretta» a favore del figlio (indiretta perché, sostanzialmente, i genitori, pagandone il prezzo, donano al figlio l'immobile);

- L'operatività del regime di comunione legale dei beni provoca l'effetto che qualsiasi acquisto compiuto dai coniugi (insieme o separatamente) durante il matrimonio, entra a far parte del patrimonio soggetto al regime della comunione legale, a prescindere dalla provenienza del denaro impiegato per pagare il prezzo (può trattarsi infatti di denaro appartenente a uno solo dei coniugi, perché già di sua proprietà prima del matrimonio o perché frutto di una donazione o di una successione di cui egli abbia beneficiato durante il matrimonio o perché costituente il provento della sua individuale attività lavorativa).

Indubbiamente, il coniuge che beneficia dell'operatività del regime della comunione legale dei beni è destinatario di una donazione. Ma si tratta di una donazione indiretta, perché provocata dalle regole della comunione legale, per la cui validità ed efficacia non occorre il rispetto della norma che impone la forma dell'atto pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY

Per adeguare il «vecchio» codice della privacy al regolamento europeo sono state necessarie moltissime abrogazioni, tanti articoli sostituiti o inseriti ex novo.

La Guida propone il testo ricostruito del Dlgs 196/2003, uno stralcio del Dlgs 101/2008 che contiene le disposizioni processuali e transitorie e il testo del Regolamento Ue 679/2016. Tutte le norme, accompagnate da una serie di commenti sulle principali novità, che consentono di avere il nuovo quadro delle regole in materia di privacy.

IN EDICOLA DAL 25 SETTEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €*

Offerta valida in Italia fino al 9 novembre 2018 OPPURE ONLINE: offerte.ilssole24ore.com/nuovocodiceprivacy

*Oltre il prezzo del quotidiano

Il Sole **24 ORE**

In edicola con **Il Sole 24 ORE**

Scenari

Gli speciali in uscita:

Nazionale

Formazione & Master

Friuli V.G., Trentino A.A., Veneto

Fare impresa a NordEst

Lunedì 1 ottobre